



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 27/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del 1° aprile 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 16, comma 26, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 08/SEZAUT/2024/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. *Legge finanziaria per il 2006*), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione n. 10/2025/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Tavigliano (BI), ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 19 novembre 2025 e 2 marzo 2026, relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2023, a cui il Comune ha dato riscontro con note, rispettivamente, del 19 gennaio 2026 e del 13 marzo 2026;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 13 del 30 marzo 2026, con la quale il Presidente ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN;

PREMESSO

Sulla base della relazione sul rendiconto per l'anno 2023, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione, sono state segnalate alcune criticità all'Amministrazione Comunale di Tavigliano, invitandola a fornire proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti con note istruttorie del 19 novembre 2025 e 2 marzo 2026, a cui il Comune ha dato riscontro con note, rispettivamente, del 19 gennaio 2026 e del 13 marzo 2026.

A seguito della disamina delle suddette deduzioni e alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento.

Concordando con la richiesta, con ordinanza il Presidente ha convocato il Collegio

per l'odierna camera di consiglio.

Si precisa che l'esame compiuto dalla Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità evidenziati nella presente pronuncia e che, conseguentemente, l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

RILEVATO IN FATTO

1. Riconoscimento debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 19 del 4 novembre 2023 il Comune ha riconosciuto un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL per euro 26.622,75 in favore di una Società di costruzioni edili, stabilendo che la relativa spesa sarebbe stata finanziata facendo ricorso all'avanzo di amministrazione.

Dalla lettura della parte motiva del suddetto provvedimento si evince che, con deliberazione n. 33 del 26 giugno 2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di sistemazione della viabilità comunale per la somma totale di euro 130.000,00 e, conseguentemente, con determinazione n. 52 del 2 luglio 2021 si era proceduto all'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 di lavori di manutenzione straordinaria con messa in sicurezza di alcune strade, per un totale di euro 129.774,20.

In conseguenza della crisi ucraina e delle perduranti conseguenze dell'ondata pandemica venne adottato il D.L. n. 50/2022, introducendo il meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi: in particolare, con norma ad efficacia temporale di cui all'art. 26 (rubricato "*disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*") il Legislatore dispose un adeguamento infrannuale dei prezzi, ponendo a carico delle regioni specifici obblighi di aggiornamento e delle stazioni appaltanti i conseguenti oneri di adeguamento dei prezzi.

Pertanto, il 6 agosto 2022 la Società appaltatrice emise un certificato di pagamento integrativo ex art. 26 D.L. n. 50/2022 per l'importo di euro 26.349,57.

Onde fronteggiare l'adeguamento dei prezzi, in caso di insufficienza delle risorse indicate nel comma 1 (risorse accantonate per imprevisti, eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente al medesimo intervento, ribassi d'asta, somme disponibili relative ad altri interventi nei limiti specificati dalla legge), il citato art. 26 riconobbe la possibilità di accedere al Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche di cui al D.L. n. 76/2020, nonché il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al D.L. n. 73/2021.

Al riguardo, l'Ente ha riferito di aver presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiesta di accesso al "Fondo", che venne respinta.

A seguito dell'esito sfavorevole della suddetta istanza, l'Ente locale intraprese trattative transattive con l'appaltatrice, la quale accettò di ridurre la propria pretesa alla minor somma di euro 21.349,57 oltre IVA, maggiorata del saldo della ritenuta a garanzia pari a euro 472,36 oltre IVA, pari a un residuo debito complessivo di euro 26.622,75.

Ritenendo che ricorressero i presupposti di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, il Consiglio comunale ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio per il suddetto importo, stabilendo di finanziarlo con l'avanzo di amministrazione.

2. Spese di rappresentanza

Non risultando acquisita agli atti, con nota istruttoria del 19 novembre 2025 la Sezione ha chiesto all'Ente locale di trasmettere copia del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2023, rammentandone i relativi obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e di trasmissione alla Corte dei conti entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, così come previsto dall'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011.

Dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga di venti giorni per riscontrare, con nota del 19 gennaio 2026 l'Ente ha fatto pervenire il suddetto prospetto delle spese di rappresentanza, precisando *«al riguardo che il medesimo non era stato trasmesso»*; inoltre, ha indicato il *link* al proprio sito istituzionale *Internet* ove il medesimo prospetto è visionabile (<https://www.comune.tavigliano.bi.it/Menu?IDDettaglio=326072>).

Consultando la suddetta pagina *web* si rileva che il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2023 è stato pubblicato il 19 gennaio 2026.

Dall'esame delle spese elencate risulta che esse ammontano complessivamente a euro 2.336,68; in particolare, emerge una spesa di euro 2.112,00 per l'allestimento di un rinfresco in occasione di *"inaugurazione sala operaia"*, a cui si aggiunge l'ulteriore spesa di euro 122,00 per il noleggio di un videoproiettore con la medesima causale.

In riscontro ad analoga ulteriore richiesta istruttoria del 2 marzo 2026, con nota del 13 marzo 2026 la Responsabile del Servizio Finanziario ha riferito che *«al momento il Comune di Tavigliano non ha un regolamento che disciplina le spese di rappresentanza e che lo stesso verrà approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile prevista per il 2 aprile 2026»*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Riconoscimento debito fuori bilancio

L'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL consente agli enti locali di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione

degli obblighi di cui all'art.191, commi 1, 2 e 3, TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Nella delibera n. 19 del 4 novembre 2023 l'Amministrazione Comunale si è limitata ad affermare apoditticamente che *«la spesa sopramenzionata rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" prevista dall'art. 194, c.1, lett. e) D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità»*.

Pertanto, durante l'istruttoria è stato chiesto all'Ente locale di esplicitare le ragioni in base alle quali abbia ritenuto di qualificare l'intervenuta sopravvenienza contrattuale come debito fuori bilancio riferito all'acquisto di servizi e non come passività pregressa riguardante un appalto di lavori, motivando circa l'asserita sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 194, comma 1, lett. e), TUEL.

In riscontro, l'Amministrazione ha dichiarato che *«[l]a decisione di procedere al riconoscimento della maggiore spesa mediante deliberazione consiliare ex art. 194 TUEL è maturata nell'esclusivo intento di assicurare la massima trasparenza contabile e il coinvolgimento dell'organo consiliare, in presenza di un incremento dei costi non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno originario e derivante da un contesto normativo ed economico eccezionale (adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022).*

L'Amministrazione, infatti:

- *ha operato in presenza di un rapporto contrattuale legittimamente costituito e di lavori effettivamente eseguiti nell'interesse pubblico;*
- *ha preliminarmente esperito gli strumenti di compensazione previsti dalla normativa statale, mediante richiesta di accesso ai fondi ministeriali, senza esito positivo per cause non imputabile all'Ente;*
- *si è trovata, conseguentemente, nella necessità di individuare una soluzione che consentisse la regolare conclusione del rapporto contrattuale, evitando contenziosi e ulteriori aggravii di spesa.*

In tale contesto, l'Ente ha ritenuto di ricondurre la fattispecie nell'alveo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non già per eludere le ordinarie regole di contabilizzazione della spesa, bensì per assicurare una copertura giuridica e contabile rafforzata a una spesa comunque inevitabile e strettamente connessa a finalità istituzionali».

Come osservato in un pregevole precedente, *«la questione proposta richiede una sintetica distinzione tra il concetto di "passività pregressa" e di "debito fuori bilancio" che frequentemente ha dato adito a puntualizzazioni da parte di questa Corte, sia in sede*

consultiva che di esame dei rendiconti degli enti locali.

Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L'esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di questa Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell'alveo del bilancio di cui è dominus l'organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l'ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019).

Per contro, le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall'altro, che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell'organo consiliare» (Sez. Sardegna, n. 33/2021).

Infatti, «[i] debiti fuori bilancio, che rinvergono la loro disciplina contabile e amministrativa nell'art. 194 tuel, costituiscono una categoria eterogenea di debiti unificata dal comune denominatore della mancanza di un impegno, con il conseguente rischio di compromissione degli equilibri finanziari. La disciplina del testo unico è finalizzata, per l'appunto, a ricondurre tali debiti al sistema di bilancio tramite una procedura eccezionale, in quanto derogatoria rispetto ai principi che regolano la normale procedura di spesa ex art. 191, tuel, attribuita alla competenza del consiglio comunale, organo come è noto, deputato all'approvazione dei bilanci, previsionale e consuntivo. (Sez.Aut. N27/SEZAUT/2019/QMIG)».

Al contrario, «[l]e passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un'elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l'amministrazione, a differenza dell'ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell'energia elettrica; in altri termini la

procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell'impegno» (Sez. Basilicata, n. 76/2025).

In altre parole, «[l]e c.d. "passività pregresse" o arretrate, sono, invece, spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, si collocano all'interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l'Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell'impegno contabile. Ponendosi, quindi, all'interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall'art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL)» (Sez. Lombardia, n. 175/2023).

*Sulla base di tali considerazioni, in un caso - parzialmente analogo - nel quale erano stati eseguiti lavori in virtù di un impegno di spesa regolarmente assunto *ab origine* e il cui finanziamento da parte di altro ente pubblico era stato in seguito revocato, il Giudice contabile ha statuito che la fattispecie sottoposta al suo vaglio non fosse riconducibile al tipo normativo dei debiti fuori bilancio, ma fosse inquadrabile nell'alveo delle «*ordinarie attività di gestione del bilancio, anche sussumibili nell'archetipo normativo delle passività pregresse (art. 191 Tuel cit.)*» (Sez. Basilicata, n. 131/2024).*

In virtù di quanto esposto emerge come non sia condivisibile la scelta di fare ricorso all'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per la sistemazione contabile di una passività pregressa.

Al riguardo, durante l'istruttoria l'Ente ha preso «atto che la fattispecie avrebbe potuto essere più correttamente qualificata come passività pregressa, trattandosi di maggiore onere afferente a un appalto di lavori già impegnato e regolarmente inserito nel procedimento di spesa, divenuto insufficiente per effetto di eventi sopravvenuti eccezionali».

2. Spese di rappresentanza

L'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 stabilisce che «[l]e spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del

rendiconto, nel sito internet dell'ente locale».

Nel caso che ne occupa, l'Amministrazione comunale ha approvato il proprio rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 aprile 2024.

Tuttavia, il prospetto riguardante le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nel medesimo esercizio finanziario non è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, né è stato pubblicato nel sito *internet* dell'Ente locale entro il termine prescritto di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, ma soltanto a seguito della richiesta istruttoria del 19 novembre 2025.

L'esame del prospetto pervenuto ha consentito di rilevare che - rispetto al totale delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2023, pari a euro 2.336,68 - il Comune ha destinato complessivamente euro 2.234,00 a "inaugurazione sala operaia", di cui euro 2.112,00 per l'allestimento del rinfresco ed euro 122,00 per il noleggio di un videoproiettore.

Con specifico riferimento all'entità dell'esborso, occorre ricordare che «*la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in materia di spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni alcuni criteri generali quali [...] la rispondenza della stessa a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini, stante l'ampia discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel prevederle, che ne postula il carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività di spesa (cfr. Sez. I n. 346/2008; Sez. II n. 64/2007)*» (Sez. giur. Lazio, n. 177/2016).

In particolare, «*[s]otto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.*

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost. (ex multis Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; in termini, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018)» (Sez. contr. Lombardia, n. 82/2021; Sez. contr. Campania, n. 124/2019).

Gli ulteriori approfondimenti effettuati con successiva richiesta istruttoria del 3 marzo 2026 hanno consentito di rilevare, altresì, la mancata adozione di uno specifico regolamento.

Tuttavia, proprio in considerazione dell'ampia discrezionalità in materia, la scelta di approvare detto regolamento, ai sensi dell'art. 7 TUEL, rappresenterebbe un autovincolo

idoneo a favorire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a verificare a norma dell'art. 7, comma 7, L. n. 131/2003; «[i]l regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione» (Sez. contr. Lazio, n. 88/2025).

La giurisprudenza contabile «ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa-contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa» (Sez. contr. Abruzzo, n. 253/2023).

Riassuntivamente, «l'adozione di apposito regolamento o atto a valenza regolamentare equipollente adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplini i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza risponde a principi di sana gestione finanziaria.

La disciplina generale ed astratta degli aspetti di rilievo delle spese di rappresentanza (definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, modalità di imputazione contabile...), che in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica (in questo senso, si richiama l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) conferisce alle relative procedure la necessaria trasparenza e conoscibilità a garanzia della corretta spendita del danaro pubblico in modo che sia sottratta a contingenti scelte degli organi di governo. Il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di:

a) garantire il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza» (Sez. contr. Campania, n. 77/2019).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

il non corretto ricorso all'istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, al fine della gestione contabile di passività pregressa, come in parte motiva;

INVITA

- alla corretta applicazione della disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, contenuta nell'art. 194 TUEL;
- l'Ente a valutare l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 7 TUEL, in materia di spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Tavigliano;
- a cura del Comune di Tavigliano, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

Il Presidente
Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria l'**8 aprile 2026**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese